



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare n. 7-2021

Del 14 aprile 2021

INDICE

1 PREMESSA.....	2
2 NOVITA' "ESTEROMETRO" I TRIMESTRE 2021.....	2
2.1 NOVITA' PER LE FATTURE EMESSE.....	2
2.2 NOVITA' PER LE FATTURE RICEVUTE.....	3

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

1 PREMESSA

Gentile Cliente,

Con la presente circolare si intende fornire un riepilogo delle novità apportate alla disciplina del c.d. “esterometro” e da applicarsi già per quanto riguarda l’invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere intercorse nel primo trimestre 2021.

Si ricorda che il termine per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione in oggetto, relativamente al primo trimestre 2021, è fissato per il 30 aprile prossimo. Allo stesso tempo si fa presente che quello in corso sarà l’ultimo anno in cui si dovrà procedere all’invio del c.d. “esterometro”, già abrogato per il 2022, anno per il quale è previsto l’utilizzo del formato della fattura elettronica anche per le operazioni con l’estero.

2 NOVITA’ “ESTEROMETRO” I TRIMESTRE 2021

Per l’invio dell’esterometro del primo trimestre 2021 occorre fare riferimento alle nuove specifiche tecniche¹ previste dall’Amministrazione finanziaria, le quali hanno introdotto un maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml utilizzato per l’invio di tale comunicazione.

Non tutte le novità introdotte hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

2.1 NOVITA’ PER LE FATTURE EMESSE

Per i dati delle fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (**blocco DTE**), la principale novità attiene al fatto che occorre valorizzare il campo “Codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” ed il campo “Natura”, volto ad esprimere il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore non indica l’imposta in fatture.

Il campo “Natura”, a decorrere dal 1° gennaio u.s., non può più accogliere il codice generico N2, N3 o N6, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti sottocodici di dettaglio.

- N2.1 non soggette ad Iva da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972;
- N2.2 non soggette – altri casi;
- N3.1 non imponibili – esportazioni;
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;

¹ V. Allegato A - specifiche tecniche versione 1.6.2 (Provvedimento Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020).

- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, in caso di utilizzo dei valori generici N2, N3 o N6 come codice di natura dell’operazione, il file verrà scartato, restituendo il **codice di errore 00448**.

A titolo esemplificativo, con riferimento ad **una prestazione di servizi** resa ad un committente soggetto passivo IVA estero, è necessario utilizzare il codice “Natura” N2.1, ciò in quanto l’operazione è non soggetta ad IVA², mentre nel caso di una **cessione intracomunitaria di beni** il codice natura da utilizzare è il codice N3.2 poiché l’operazione è non imponibile.³

2.2 NOVITA’ PER LE FATTURE RICEVUTE

Dal lato degli acquisti (**blocco DTR**), invece, restano validi i codici “Tipo documento” utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare uno tra i seguenti codici:

- TD01 Fattura;
- TD04 Nota di credito;
- TD05 Nota di debito;
- TD07 Fattura semplificata;
- TD08 Nota di credito semplificata;
- **TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni;**
- **TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi;**
- TD12 Documento riepilogativo⁴.

Restano escluse, in ogni caso, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; in tal caso, infatti, al contribuente è data la facoltà di potersi avvalere della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere (operazione attive e/o passive), evitando così la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già per l’anno in corso. Tale scelta non comporta alcuna opzione preventiva né l’onere per il contribuente di seguire una strada piuttosto che l’altra: resta inteso che, salvo ripensamenti da parte del legislatore, con l’approssimarsi della fine dell’anno è consigliabile iniziare a prendere dimestichezza con la fatturazione elettronica anche per le operazioni estere. A tal proposito segnaliamo che le specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedono dei codici “Tipo documento” in parte distinti da quelli sopra elencati.

* * *

² Ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972.

³ Ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993.

⁴ Art.6, D.P.R. 695/1996.

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM